



Consiglio regionale
del Piemonte

Regolamento 16 ottobre 1986, n. 9 (D.C.R. 142/1986 - D.P.G.R. 7520/1986).

Modifiche al Regolamento di applicazione della L.R. 23 marzo 1984, n. 19, in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

(B.U. 29 ottobre 1986, n. 43)

Art. 1

Art. 1.

Sono promulgate ad ogni effetto di legge le allegate modificazioni all'art. 6 del regolamento di applicazione della L.R. 23 marzo 1984, n. 19, approvate con deliberazione del Consiglio Regionale del 19 luglio 1984, n. 4 (D.C.R. 740/1984):

A) All'art. 6 apportare le seguenti modificazioni:

- punto 6a - dopo le parole "regolare esecuzione dei lavori" aggiungere le seguenti parole "o dichiarazione sostitutiva del richiedente, secondo le disposizioni di cui al comma seguente";
- punto 6b - viene così riformulato: "Per gli interventi per i quali è concesso un contributo superiore a L. 15.000.000 deve essere prodotto il certificato di regolare esecuzione dell'opera conforme al progetto e/o alla relazione tecnico-economica, firmato da un tecnico iscritto ad un albo di un ordine o collegio professionale competente per tipologia del progetto e controfirmato dal beneficiario del contributo. Qualora il contributo concesso sia inferiore a L. 15.000.000, deve essere prodotta una dichiarazione del richiedente attestante la conformità dell'opera realizzata alla documentazione presentata";
- punto 6d - viene così riformulato: "Per gli interventi per i quali è concesso un contributo di importo superiore a L. 200.000.000 è effettuato il collaudo; qualora il contributo concesso sia inferiore a L. 200.000.000 è effettuata la verifica a campione";
- punto 6e - viene così riformulato: "Le operazioni di collaudo di cui al comma precedente sono effettuate da tecnici nominati dalla Giunta Regionale, scelti anche nell'ambito degli Enti di cui al 3° comma dell'art. 15 della legge 29 maggio 1982, n. 308, nel rispetto dei relativi compiti istituzionali, nonché fra gli esperti del Comitato Tecnico di cui all'art. 5 della L.R. 23 marzo 1984, n. 19";

B) Inserire inoltre il seguente comma:

- punto 6f - "Gli oneri di spesa relativi al collaudo delle opere di cui ai precedenti punti 6d e 6e individuati sulla base delle specifiche tabelle degli ordini professionali competenti, sono a carico dei soggetti destinatari del contributo regionale".